

Il presente verbale viene così sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to Giorgio Marchetti

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario consorziale certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Telematico consorziale, nei modi di legge, dal **03/01/2024** con destinazione a rimanervi per la durata di **10** (dieci) giorni consecutivi a norma di Legge.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29/12/2023**

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Tione di Trento, 03/01/2024

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza



**Consorzio dei Comuni del B.I.M.
SARCA MINCIO GARDA
Provincia di Trento**
Viale Dante, 46
38079 Tione di Trento (TN)
☎ e Fax 0465 321210
www.bimsarca.tn.it
info@bimsarca.tn.it - bim.sarca@legalmail.it (PEC)
C.F. 86001170223

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21/2023 R.V.

dell'Assemblea Generale
Adunanza di seconda convocazione

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **29 (ventinove)** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17,00** presso la sede del **Consorzio a Tione di Trento - Viale Dante n. 46**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è riunita l'**Assemblea Generale**.

Sono presenti i Signori:

	COMUNE	NOMINATIVO	P	A G	AI		COMUNE	NOMINATIVO	P	A G	AI
1	ANDALO	Dalmonego Lilia		X		17	MOLVENO	Franchi Ruggero	X		
2	ARCO	Ricci Tomaso	X			18	NAGO-TORBOLE	Rosà Giuliano	X		
3	BLEGGIO SUPERIORE	Caldera Massimo		X		19	PELUGO	Chiodega Mauro	X		
4	BOCENAGO	Fantato Maurizio	X			20	PINZOLO	Bonapace Andrea	X		
5	BORGO LARES	Marchetti Giorgio	X			21	PORTE DI RENDENA	Pellegrini Enrico	X		
6	CADERZONE TERME	Mosca Marcello	X			22	RIVA DEL GARDA	Pozzer Lorenzo	X		
7	CARISOLO	Povinelli Arturo	X		Entra p. 3)	23	S. LORENZO DORSINO	Dellaidotti Albino	X		
8	CAVEDINE	Caldera Elisa		X		24	SELLA GIUDICARIE	Mazzocchi Amedeo	X		
9	COMANO TERME	Zambotti Fabio			X	25	SPIAZZO	Collini Matteo	X		
10	DRENA	Michelotti Tarcisio	X			26	STENICO	Pederzoli Gianfranco	X		
11	DRO	Matteotti Marino	X			27	STREMBO	Cervi Giuseppe	X		
12	FLAVE'	Aloisi Nicoletta	X			28	TENNO	Marocchi Ugo		X	
13	GIUSTINO	Masè Sergio	X			29	TIONE DI TRENTO	Armani Alberto	X		Entra p. 3)
14	LEDRO	Collotta Luca	X			30	TRE VILLE	Paoli Daniele		X	
15	MADRUZZO	Chistè Giovanni	X			31	VALLELAGHI	Miori Lorenzo	X		Entra p. 3)
16	MASSIMENO	Baselli Silvia			X						

(P = presente – AG = assente giustificato – AI = assente ingiustificato)

Nuovi Rappresentanti designati in seguito al turno elettorale generali dei Comuni dd. 20-21.09.2020 e ballottaggio dd. 04.10.2020

Punto n. 06 all'Ordine del Giorno;

Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Marchetti Giorgio, nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'Ordine del Giorno.

Delibera dell'Assemblea Generale n. 21 del 29/12/2023

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto - ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta - dall'art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19;

Richiamato in particolare l'art. 20, commi 1 e 2 del citato D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 che testualmente recitano:

"1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;"

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;"*

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 - come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 per adeguamento locale della suddetta normativa in materia - gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che anche ai sensi del predetto TU 2016 (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Consorzi BIM costituiti ai sensi dell'art. 1, L. n. 959/1953, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda, fermo restando quanto sopra, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP comunque nei limiti di cui al c. 1 del medesimo art.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);
- Visto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m. anche fuori dall'ambito territoriale del Consorzio BIM e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- Considerato altresì che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- Dato atto che con Decreto del Presidente di questo Ente prot. n. 933 dd. 31.03.2015 è stato adottato il Piano Operativo di Razionalizzazione (POR) ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 23.12.2014, n. 190;
- Visto il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (cd. "Decreto correttivo"), nonché, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta, il più volte citato art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19;
- Atteso che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 come modificato dal richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione;
- Dato atto che questo Consorzio BIM Sarca Mincio Garda ha effettuato, in seguito all'adozione del citato Piano Operativo di Razionalizzazione (POR) del 31.03.2015 ed ai sensi dell'art. 24 TUSP, la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016 individuando quelle eventualmente da alienare ai sensi dell'art. 7, comma 10 L.P. 29.12.2016, n. 19 e dell'art. 24, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, come da deliberazione dell'A.G. n. 23 dd. 28.09.2017, esecutiva;

Vista la Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 03.11.2020 acquisita al prot. n. 2529 di pari data in cui viene precisato che "Ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. 1° febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 19.12.2016, n. 19 e s.m.i., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19). Alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale prevede che l'obbligatorietà della ricognizione soltanto con cadenza triennale, il suo aggiornamento entro il 31 dicembre 2020 assume, per gli Enti locali della Provincia di Trento, carattere facoltativo. Si evidenzia, tuttavia, che, qualora all'esito di una precedente ricognizione, l'Ente locale abbia adottato un programma di razionalizzazione ex art. 18 co 3 bis l.p. n. 1/2005, potrebbe comunque sussistere, nei termini stabiliti dallo stesso programma, l'obbligo di relazione in ordine al suo stato di avanzamento, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione. Allo stesso modo, qualora l'eventuale programma di razionalizzazione non abbia previsto un termine per l'adozione della relazione in oggetto, si ritiene che la sua approvazione sia comunque dovuta entro il 31 dicembre, assicurando applicazione, in termini residuali, a quanto disposto dall'art. 20 co. 4 d.lgs. n. 175/2016";

Atteso che con precedenti deliberazioni dell'Assemblea Generale sono state effettuate, ai sensi della citata normativa, le ricognizioni periodiche delle partecipazioni del Consorzio come segue:

- deliberazione A.G. n. 26 dd. 27.12.2018 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017 con presa d'atto dell'avvenuta dismissione della partecipazione ne "Il Montanaro s.r.l." come da deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16 del 29.06.2016 assunta in attuazione del POR di cui al decreto del Presidente prot. n. 933 dd. 31.03.2015;

- deliberazione A.G. n. 33 dd. 30.12.2021 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020" (nel rispetto della prima scadenza triennale);

Considerato che questo Ente NON ha adottato ulteriori programmi di razionalizzazione in seguito all'avvenuta liquidazione, come da citata deliberazione A.G. n. 16/2016, dell'unica partecipazione da dismettere ai sensi del POR del 2015 (Il Montanaro srl), null'altro essendo variato riguardo alle altre partecipazioni;

Vista da ultimo la Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 29.11.2023 acquisita agli atti al prot. n. 5065 dd. 30.11.2023 ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento delle partecipazioni pubbliche" in cui viene comunicato che:

"In data 20.11.2023, il Ministero dell'Economia e Finanze ha reso contestualmente noti, attraverso pubblicazione sul Portale Tesoro, i modelli di raccolta dei dati, funzionali alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. n. 175/2016) ed al censimento annuale delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 d.l. n. 90/2014). Si ricorda che, per gli Enti locali trentini, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, tiene luogo la ricognizione prevista dall'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. 10.02.2005, n. 1. Detta ricognizione deve essere adempiuta, attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, e la sua successiva trasmissione ai soggetti di seguito indicati. Diversamente, il censimento delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 17 d.l. n. 90/2014, deve essere adempiuto annualmente. Esso, tuttavia, consiste nella mera comunicazione al Ministero competente di dati relativi alle partecipazioni detenute e dei rappresentanti nominati dall'Amministrazione, e NON richiede l'adozione di un formale provvedimento da parte dell'ente entro la scadenza del 31.12.2023. L'applicativo Partecipazioni provvederà, in forma integrata, sia alla raccolta dei dati relativi al censimento annuale, che all'acquisizione dei provvedimenti di razionalizzazione/ricognizione periodica delle partecipazioni, con le medesime modalità previste in occasione della precedente rilevazione. Per gli Enti ai quali la legislazione regionale o provinciale consente di adottare il provvedimento di razionalizzazione/ricognizione con cadenza ultrannuale (come gli Enti locali trentini), si confida che continuerà ad essere prevista la facoltà di dichiarare di non avere adottato il provvedimento in oggetto entro il 31.12.2023. Tali enti saranno, conseguentemente, dispensati dalla compilazione dei campi relativi alla razionalizzazione, e dovranno compilare esclusivamente le schede relative al censimento annuale";

Considerati i suddetti indirizzi in ordine all'applicazione delle norme provinciali precitate, secondo cui l'adempimento triennale di adozione del provvedimento di revisione periodica risulta obbligatorio per questo Ente a fine del prossimo triennio (31.12.2024) decorrente dall'ultimo provvedimento adottato con la citata delibera A.G. n. 33 dd. 30.12.2021;

Ritenuto comunque di adottare il presente provvedimento di ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie detenute da questo Consorzio aggiornato quindi al 31.12.2022, utile per avere contezza dei dati 2022 da trasmettere per il censimento ministeriale;

Richiamata la precedente analogo delibera dell'Assemblea Generale n. 26 del 29/12/2022, esecutiva, relativa alla ricognizione annuale delle partecipazioni al 31.12.2021;

Tenute presenti le disposizioni del suddetto TUSP, volte all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da parte delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Ricordato che ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1 della L.P. 27.12.2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad €. 250.000,00 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. n. 27/2010;

Visto l'esito della ricognizione effettuata sulla base dei dati aggiornati al 31.12.2022 ed acquisiti agli atti per le tre società partecipate direttamente da questo Consorzio, come risultanti anche dal rendiconto 2022 approvato con deliberazione A.G. n. 03 dd. 12.04.2023 (all. "Conto della gestione dei titoli azionari anno 2022):

Denominazione	Quota partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%
GEAS SpA	9,05%
Dolomiti Energia Holding SpA	0,80736110%

Dato atto che questo Consorzio inoltre detiene partecipazione indiretta, tramite il Consorzio Comuni Trentini, a sua volta sottoposto direttamente all'adempimento della revisione periodica - di cui ha trasmesso l'esito con la citata nota acquisita al prot. n. 5065 dd. 30.11.2023:

- S.E.T. Distribuzione s.p.a. – 01932800228 (quota indiretta 0,046%);
- Federazione Trentina della Cooperazione soc. coop. – 00110640224 (quota indiretta 0,132%);
- Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Coop. soc. coop. – 00107860223 (oggetto di razionalizzazione anno 2022 con cessione quota indiretta dello 0,044% prevista nel 2023 ma non andata a buon fine, deliberato un ulteriore tentativo di cessione nel 2024);

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 26, comma 6bis del TUSP, così come modificato dal comma 724 della legge di stabilità 2019 n. 145/2018, nessuna delle società partecipate dal Consorzio BIM Sarca Mincio Garda risulta essere costituita dai Gruppi di Azione Locale (GAL, LEADER e nel settore della pesca);

In merito al concetto di società controllata, ai fini del D.Lgs. n. 175/2016, si richiamano le indicazioni contenute nell'orientamento concernente "la nozione di società a controllo pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016 pubblicato il 15.02.2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro (www.dt.mef.gov.it) secondo cui si considerano controllate anche le società in house, su cui l'Ente eserciti il controllo analogo, di cui all'art. 5 co. 5 d.lgs. n. 50/2016, congiuntamente ad altri soggetti pubblici. Non sono prese, invece, in considerazione le partecipazioni, dirette o indirette, in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette in società detenute per il tramite di soggetti che non risultano controllati dall'Ente, quindi, per questo Consorzio, le partecipazioni indirette detenute per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini non sono soggette alla revisione periodica;

Ritenuto, sulla base della ricognizione effettuata rispetto alle suddette partecipazioni dirette (Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., GEAS SpA e Dolomiti Energia Holding SpA), preso atto dei nuovi dati aggiornati al 31.12.2021 ed acquisiti agli atti, di mantenerle senza ulteriori provvedimenti, in quanto conformi alla normativa, alle indicazioni e linee guida vigenti;

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella scheda allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del Revisore dei Conti acquisito agli atti al prot. n. 4287 dd. 19.12.2022;

Considerato che la ricognizione triennale è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione e che la stessa deve essere comunicata sia al MEF che alla Corte dei Conti mentre la ricognizione infrannuale, come la presente, riveste carattere facoltativo;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il vigente Statuto consorziale;

Visti la L.P. 09.12.2015, n. 18 ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);

Viste le LL.PP. n. 1/2005 e n. 19/2016;

Visto il D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (cd. "Decreto correttivo");

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla proposta della presente deliberazione dal Segretario consorziale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della correttezza dell'azione amministrativa;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile per quanto di competenza da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali approvato con L.R. n. 2/2018;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 24 Rappresentanti presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette possedute dal Consorzio BIM Sarca Mincio Garda alla data del 31.12.2022 ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP e dell'art. 17 del D.L. 90/2014 e s.m. nonché dell'art. 18 comma 3bis 1 della L.P. n. 1/2005, accertandole come di seguito e come da scheda allegata alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale:

Denominazione	Quota partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%
GEAS SpA	9,05%
Dolomiti Energia Holding SpA	0,80736110%

2. Di confermare l'interesse di questo Ente al mantenimento delle suddette partecipazioni alla luce dei dati aggiornati ed acquisiti agli atti, dando atto della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ovvero i dati richiesti per quanto in oggetto all'apposita sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti (tramite applicativo ConTE) ed al MEF-Ministero delle Finanze (tramite applicativo Partecipazioni) ad avvenuta apertura del sistema per la compilazione per gli adempimenti relativi all'anno 2023.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione per opportuna conoscenza anche alle società partecipate dal Consorzio BIM Sarca Mincio Garda.
5. Di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 visto il termine del 31.12.2023 per l'adempimento in oggetto.
6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell'Ente ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 entro il termine del periodo di pubblicazione;
 - ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni, da parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.